

CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE D'USO DI SPAZI COMUNALI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA RETE PRIVATA IN RADIO FREQUENZA A BANDA STRETTA

Tra

COMUNE DI CITTADELLA, con sede Palazzo Mantegna Via Indipendenza, 41, C.F. 81000370288 e P. IVA 00731540282, rappresentato da _____, nato a _____, il _____, in qualità di _____, in forza della Delibera di Giunta n. _____ del _____ con Codice Ente _____ di seguito denominato il "**Comune**" o il "**Concedente**"

e

ETRA S.p.A. Società Benefit, C.F. e partita IVA n. 03278040245 con sede legale in Bassano del Grappa (VI), Largo Parolini n. 82/b, in persona del Procuratore Speciale dell'Area Servizio Idrico Integrato Ing. Alberto Liberatore che interviene nel presente atto giusta Procura Speciale del 28/02/2024 Rep. n. 117950 Racc. n. 56796 Roberto Paone, notaio in Camposampiero, di seguito denominata "**ETRA**" o il "**Concessionario**"

(nel seguito indicate singolarmente come la "Parte" e congiuntamente come le "Parti").

Premesso che

- a) ETRA è la multiutility, a totale partecipazione pubblica comunale, a cui è stata affidata *in house providing* la gestione del servizio idrico integrato (nel seguito, il **SII**), giusta la Convenzione di affidamento sottoscritta in data 19/12/2007 con l'Ente di Governo dell'Ambito Territoriale Ottimale "Brenta", registrata con numero di repertorio 254859 presso il notaio Crivellari dott. Francesco in Padova, come successivamente etero-integrata in data 08/04/2016, giusta la Delibera di Assemblea dell'ATO Prot. 484 di pari data (di seguito, **Convenzione SII**).
- b) ETRA in qualità di concessionario del SII, espleta il servizio pubblico d'interesse economico locale per i comuni soci del territorio del bacino del fiume Brenta che si estende dall'Altopiano di Asiago ai Colli Euganei, comprendendo l'area del Bassanese, l'Alta Padovana e la cintura urbana di Padova.
- c) La convenzione di affidamento del servizio idrico integrato in House providing ad Etra prevede all'art. 65, comma 2, in materia di risoluzione, quanto segue "Alla cessazione del rapporto i contratti d'utenza ed i beni necessari alla gestione del servizio sono trasferiti senza ulteriori oneri o corrispettivi nella disponibilità dell'EGA o di altri dalla stessa indicati, in buono stato di conservazione o ripristino e comunque in condizioni idonee all'uso cui sono destinati ed al buon funzionamento del servizio".
- d) L'affidamento ad ETRA del SII ha durata di trent'anni decorrenti dall'approvazione del Piano d'Ambito, avvenuta con deliberazione n. 17 del 22.12.2003 dell'Assemblea dell'ATO.
- e) ETRA ha avviato un processo di rinnovamento degli strumenti di misura dei consumi idrici in attuazione del Decreto n. 93 del 21 aprile 2017 "Regolamento recante la disciplina attuativa della normativa sui controlli degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di misura conformi alla normativa nazionale e europea", e ss.mm.ii.. A tal fine, ETRA ha progettato un Piano di Miglioramento del servizio di misura finalizzato alla

sostituzione massiva dei gruppi di misura dell'acqua con nuovi contatori elettronici per il monitoraggio e rilevamento in tempo reale dei consumi idrici (di seguito, il **Progetto**).

- f) Nell'ambito del Progetto, con gli obiettivi di efficientamento del servizio e della transizione ecologica e digitale, è prevista la realizzazione di una rete di telecomunicazione in radio frequenza che permetterà ai contatori e/o sensori, collocati in campo, di comunicare in tempo reale con un server per la raccolta dei dati trasmessi. Ciò consentirà di effettuare il telecontrollo dei processi, la lettura dei consumi, il monitoraggio costante delle perdite idriche e, in ultima analisi, di tutelare in maniera più articolata e continuativa il territorio gestito.
- g) Per perseguire gli scopi subb (d) e (e), ETRA ha aggiudicato l'appalto ad un operatore terzo, tramite procedura ad evidenza pubblica, per la realizzazione dell'infrastruttura di comunicazione necessaria per il trasferimento dei dati dai contatori idrici ad ETRA per mezzo di dispositivi (di seguito, gli "**Apparati**") che dovranno essere installati sul territorio comunale in numero necessario al fine di garantire la copertura del territorio comunale, come descritto nella richiesta di Convenzione di cui alla delibera sub k).
- h) Il Comune dispone di aree, strutture e edifici idonei (di seguito gli **Asset**) ad ospitare gli Apparati;
- i) Il Comune ha accertato che: (i) la posa e l'utilizzo degli Apparati sono compatibili con gli usi e con l'interesse pubblico a cui gli Asset sono e restano dedicati; (ii) l'assenza di eventuali effetti dannosi per l'ambiente, la salute e la sicurezza degli Asset derivanti dalla posa e dall'utilizzo degli Apparati medesimi;
- j) Il Comune, tenuto conto di quanto previsto all'art. 65, comma 2, sopra citato, ritiene ricorrano, anche nel caso di specie, i presupposti per applicare l'esenzione dal pagamento del canone unico patrimoniale per le occupazioni del suolo pubblico prevista dall'art. 1, comma 833, lettera d) della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dall'art., comma ... del regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. ... del e ss.mm.e ii
- k) Pertanto, con delibera del il COMUNE ha quindi deliberato la Convenzione d'uso delle porzioni degli Asset elencati nella richiesta di Convenzione (di seguito, gli **Spazi**) ad ETRA, per le finalità sub (d) e (e);
- l) Per quanto sopra, le Parti intendono disciplinare i reciproci rapporti con le modalità e le condizioni previste dalla presente convenzione (di seguito, la "**Convenzione**").

TUTTO CIO' PREMESSO, SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Premesse e gli allegati

1.1 Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale della Convenzione.

Articolo 2 – Oggetto e natura della Convenzione

2.1 Il Concedente, in qualità di proprietario, o comunque di detentore del possesso senza limitazioni apposte dal proprietario, degli Asset concede in uso al Concessionario, che accetta, gli Spazi ai fini dell'installazione e del mantenimento degli Apparati così come integrati dalle dotazioni strumentali al loro funzionamento per le quali il Concedente autorizza la posa e il passaggio di cavi e di quant'altro attinente.

2.2 Gli impianti e le relative dotazioni strumentali sono di proprietà del Concessionario.

2.3 Il Concessionario dichiara di aver preso visione degli Spazi oggetto di concessione d'uso e di accettarli nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, così come individuati nelle planimetrie inserite nella richiesta di concessione. Contestualmente alla sottoscrizione della Convenzione le

Parti redigono in contraddittorio il verbale di consegna degli Spazi concessi in uso, corredato dai rilievi fotografici attestanti lo stato attuale dei medesimi.

- 2.4 Il Concessionario dichiara che gli ApparatI saranno installati negli Spazi in conformità alle disposizioni di legge e che, a richiesta del Concedente, consegnerà al medesimo copia delle relative certificazioni di conformità e/o altra documentazione inerente.
- 2.5 La Convenzione prevede l'utilizzo dell'energia elettrica a servizio degli Asset a condizione che il contratto di somministrazione sottoscritto dal Concedente abbia un uso compatibile a servire gli ApparatI. Diversamente, il Concessionario attiverà un'autonoma somministrazione elettrica, come meglio specificato sub art. 5.4 e 5.5.
- 2.6 Il Concedente dichiara di aver piena conoscenza e di accettare che gli Spazi saranno utilizzati dal Concessionario nei modi e nei termini precisati al successivo articolo 5 e garantisce che gli Spazi medesimi non sono gravati da oneri e/o diritti di terzi che possano precludere la concessione d'uso in oggetto.

Articolo 3 – Durata

- 3.1 La Convenzione sarà efficace dalla data in cui l'ultima delle Parti l'avrà sottoscritta (nel seguito, la **Data di Perfezionamento**) e avrà durata pari alla durata dell'affidamento del Servizio Idrico integrato (SII) ad ETRA, fissata in anni trenta decorrenti dall'approvazione del Piano d'Ambito giusta la deliberazione n. 17 del 22.12.2003 dell'Assemblea dell'ATO, dunque fino al 22.12.2033 (nel seguito, la **Durata**).
- 3.2 Nel caso di rinnovo dell'affidamento in house del SII ad ETRA per un ulteriore periodo temporale (nel seguito, **l'Ulteriore Periodo**), la Durata originaria della presente Convenzione sarà prolungata per l'Ulteriore Periodo.
- 3.3 Alla scadenza della Durata o dell'Ulteriore Periodo, la Convenzione si intenderà definitivamente e improrogabilmente risolta, essendo escluso il tacito rinnovo.
- 3.4 Il Concessionario potrà recedere anticipatamente dalla Convenzione in qualsiasi momento, dandone comunicazione al Concedente mediante comunicazione a mezzo pec o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con un preavviso di almeno sessanta (60) giorni prima della data in cui il recesso avrà esecuzione.

Articolo 4 – Canone e rimborso spese

- 4.1 Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 833, lettera d) della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dall'art., comma ... del regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. ... del e ss.mm.e ii le occupazioni del suolo pubblico con gli apparati e le relative dotazioni strumentali funzionali al servizio pubblico espletato da Etra sono esenti.

Articolo 5 – Uso degli Spazi

- 5.1 Gli Spazi sono concessi per le finalità di cui alle premesse. L'installazione, l'esercizio, il funzionamento, il mantenimento e l'adeguamento degli ApparatI sono quindi lo scopo della Convenzione.
- 5.2 Il Concedente ha accertato che l'utilizzo degli Spazi concessi è compatibile con il perseguimento dell'interesse pubblico primario a cui gli Asset sono destinati e classificati ai sensi di legge.
- 5.3 Il Concedente, per sé o per eventuali terzi che possano a qualsiasi titolo vantare diritti sugli Spazi oggetto della presente Convenzione, autorizza sin d'ora il Concessionario ad installare gli

Apparati, nonché ad effettuare nel corso della Convenzione ed entro gli Spazi oggetto della stessa, qualsiasi modifica, adeguamento o integrazione degli Apparati che ritenga opportuna, ferma restando la sommaria conformità tipologica e dimensionale degli Apparati. In caso di contestazioni di terzi che vantino diritti sugli Spazi, il Concedente si farà parte attiva per garantire il mantenimento dei diritti del Concessionario.

- 5.4 Salva l'ipotesi di cui al successivo sub 5.5, qualora il Concedente consenta il Concessionario di utilizzare, ai fini del funzionamento degli Apparati, le proprie connessioni alle reti elettriche a servizio degli Asset, si intende anche autorizzato, sin da ora, alla realizzazione degli interventi necessari agli allacciamenti, che dovranno essere eseguiti secondo normativa di legge e con rilascio delle relative certificazioni prima dell'uso.
- 5.5 Nel caso di posa degli Apparati su dotazioni dell'illuminazione pubblica di proprietà del Concedente, in considerazione del regime tariffario applicato alla somministrazione di energia elettrica per tali usi, il Concessionario attiverà un'autonoma somministrazione elettrica. Inoltre, la collocazione degli Apparati sulle dotazioni dell'illuminazione pubblica dovrà avvenire senza pregiudizio alla funzionalità e sicurezza delle dotazioni stesse. Nel caso le dotazioni dell'illuminazione pubblica siano gestite da soggetto terzo incaricato dal Concedente (di seguito, il **Soggetto terzo**) il Concessionario si impegna verso il Concedente a mettere a disposizione del Soggetto terzo gli schemi e le specifiche tecniche degli Apparati e a rispettare eventuali regolamenti tecnici da esso definiti per la tutela della erogazione del servizio pubblico.
- 5.6 Il Concessionario, direttamente o tramite terzi incaricati di cui darà evidenza al Concedente, eseguirà, a propria cura e spese, tutti gli interventi e i lavori di adattamento, civili e tecnologici, per rendere gli Spazi idonei allo scopo della Convenzione di cui alle Premesse, ivi compresa la posa ed il mantenimento di tutti i cavi strettamente funzionali all'Apparato. Il diritto di posizionare e mantenere i cavi e le strutture di cui al presente art. 5.6 trova titolo nella presente Convenzione ed è esclusivamente correlato alla funzionalità degli Apparati.
- 5.7 Gli Apparati e ogni ulteriore intervento o struttura necessari al loro posizionamento e funzionamento non potranno in alcun modo impedire o limitare l'utilizzo degli immobili o delle strutture e infrastrutture comunali, o altrimenti recare nocumento agli stessi o ai soggetti che li utilizzano.
- 5.8 Nel caso di intervenuta modifica di destinazione di uso dell'Asset o di sopravvenuto svolgimento di attività confliggenti con la permanenza degli Apparati, il Concessionario procederà allo spostamento dell'Impianto, previo accordo con il Concedente sullo Spazio della nuova collocazione.
- 5.9 È a carico del Concessionario l'ottenimento di tutte le concessioni, autorizzazioni, permessi e nulla-osta eventualmente necessari alla realizzazione, mantenimento e funzionamento degli Apparati.
- 5.10 Il Concedente concede la facoltà ed autorizza il Concessionario a presentare istanze e domande alle amministrazioni competenti al fine di ottenere le autorizzazioni eventualmente necessarie alla realizzazione delle opere per gli usi sopra descritti, nonché si impegna, ove previsto e sussistendone le condizioni e i presupposti, a rilasciare le autorizzazioni summenzionate ad oneri del Concessionario.
- 5.11 Il Concedente non è responsabile della custodia degli Apparati, della loro integrità o funzionamento. Il Concessionario potrà apporre, ove necessario, idonea segnaletica di sicurezza. Resta tuttavia inteso che il Concedente farà quanto in suo potere per collaborare con il Concessionario al fine di assicurare il rispetto della segnaletica da parte dei terzi.
- 5.12 Al Concessionario è vietata la sub-concessione senza il consenso scritto del Concedente pena l'immediata risoluzione della Convenzione, fatto salvo l'eventuale risarcimento dei danni e delle spese causate al Concedente.

Articolo 6 – Obblighi del Concessionario

- 6.1 Il Concessionario si impegna ad adottare tutti gli accorgimenti necessari per non recare danno agli Spazi concessi.
- 6.2 Il Concessionario si impegna al rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. in materia di sicurezza con riferimento anche alle possibili interferenze sia con soggetti dipendenti del Concedente sia con soggetti terzi.
- 6.3 Il Concessionario è altresì responsabile per qualsiasi danno arrecato a beni o persone in ragione della posa e utilizzo degli Apparati al medesimo imputabili.
- 6.4 A tal fine, il Concessionario dichiara di aver stipulato idonea polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi.
- 6.5 Sono a carico del Concessionario tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula della Convenzione, all'acquisizione di pareri, autorizzazioni, nulla osta e quant'altro necessario per l'attuazione di quanto in essa previsto.

Articolo 7 – Gestione degli aspetti Salute e Sicurezza

- 7.1 Le Parti si impegnano a garantire puntuale osservanza alla normativa di volta in volta applicabile in materia di sicurezza e salute sul lavoro (rif. D.lgs. n.81/08 e s.m.i.).
- 7.2 Le Parti si danno reciprocamente atto che le attività esecutive potranno essere svolte anche da imprese terze qualificate, previa verifica della loro idoneità tecnico-professionale.
- 7.3 Le Parti riconoscono che ETRA opererà in qualità di Datore di Lavoro Committente e proprietaria degli Apparati mentre il Concedente, che ha la titolarità giuridica degli Spazi, opererà in qualità di Datore di lavoro ospitante ex art. 26 comma 3-ter D.lgs. n. 81/08 e s.m.i.. In tale contesto, il Concessionario si impegna a trasferire al Committente una informativa specifica dei rischi dei luoghi in cui si svolgeranno le attività al fine di essere integrata nella valutazione dei rischi (Es. DUVRI, DIC, etc.) trasferendo e condividendo il tutto con le imprese terze. Verrà eseguito, prima dell'inizio dei lavori, un sopralluogo congiunto e di coordinamento, tra ETRA, referente dell'Asset comunale e rappresentante dell'appaltatore, necessario al fine di verificare ulteriori problematiche presenti in area.
- 7.4 Le Parti convengono inoltre che, nella fase esecutiva, ETRA garantirà il controllo HSE dell'appaltatore direttamente o tramite società specializzata che verificherà, attraverso il proprio personale qualificato, la corretta attuazione delle misure di prevenzione e protezione ai sensi della normativa applicabile in materia ambientale e di sicurezza e salute sul lavoro e per conto di ETRA.

Articolo 8 – Accesso agli Spazi

- 8.1 Il Concessionario avrà facoltà di accedere agli Spazi concessi, direttamente o tramite il personale incaricato e/o autorizzato e con i mezzi necessari per effettuare tutti gli interventi relativi alla installazione, manutenzione, modifica, integrazione e controllo degli Apparati per tutta la durata della Convenzione.
- 8.2 Il Concessionario avrà dunque libero accesso e potrà effettuare, a proprie spese, per tutta la durata della Convenzione, i lavori necessari per la corretta installazione delle apparecchiature necessarie, per la loro protezione, per la loro manutenzione ordinaria e straordinaria, per la loro sostituzione e per l'aggiornamento dell'Impianto, compresi gli aggiornamenti legati al passaggio a nuove tecnologie per la trasmissione del segnale, cui la Concedente ora per allora acconsente, obbligandosi, qualora necessario a rilasciarne conferma scritta.

- 8.3 Ai fini subb 8.1 e 8.2, ove necessario il Concedente identifica all'Allegato A della presente Convenzione il soggetto al quale il Concessionario potrà fare riferimento ai fini dell'accesso ad ogni Spazio, con il relativo recapito.
- 8.4 L'accesso potrà avvenire nei modi e nei tempi previsti per ciascun Spazio, come concordati tra le Parti e specificati all'Allegato A.
- 8.5 Il Concedente autorizza il Concessionario al passaggio di cavi di alimentazione o quant'altro attinente (allacci pubblici servizi e quant'altro necessario) su aree di proprietà del Concedente.
- 8.6 In ogni caso, il Concessionario si impegna a recare il minor disagio possibile al Concedente e ai terzi.

Articolo 9 – Modifiche

- 9.1 Qualsiasi modifica alla presente Convenzione ovvero all'allegato A, dovrà essere accettata per iscritto da entrambe le Parti, fatta salva la possibilità di modifica unilaterale dei soggetti referenti per le comunicazioni che si intendono modificati a seguito di comunicazione di una Parte inviata all'altra Parte a mezzo di raccomandata o posta elettronica certificata.
- 9.2 Qualora si rendesse necessario integrare e/o modificare l'elenco degli asset individuati nel suddetto allegato A, il Concedente invierà comunicazione scritta al Concessionario che si esprimerà in merito e saranno recepite mediante l'aggiornamento degli allegati alla presente convenzione.

Articolo 10 - Riservatezza

- 10.1 Le Parti hanno l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui vengano in possesso e comunque a conoscenza, in ragione della Convenzione e della sua attuazione e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'altra Parte.
- 10.2 L'obbligo sub 10.1 che precede sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario predisposto per la Convenzione.
- 10.3 L'obbligo di riservatezza non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
- 10.4 Le Parti sono responsabili dell'esatta osservanza da parte dei loro dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di segretezza che precedono e rispondono per eventuali violazioni commesse dai suddetti soggetti.

Articolo 11 - Privacy

- 11.1 Le Parti si danno reciprocamente atto che il trattamento dei dati personali è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti dei soggetti interessati, nel rispetto del D.Lgs. n.196/2003 e ss.mm.ii. (Codice in materia di protezione dei dati personali) e del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).
- 11.2 Con riferimento al trattamento dei dati personali nell'espletamento delle attività oggetto della Convenzione, le Parti operano autonomamente, in qualità di titolari del trattamento ciascuna per le proprie competenze nel rispetto dell'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 pubblicata sulle rispettive pagine istituzionali delle Parti.

Articolo 12 – Comunicazioni

- 12.1 Le comunicazioni indirizzate al Concessionario relative alla presente Convenzione saranno inviate tramite pec all'indirizzo: protocollo@pec.etraspa.it

Articolo 13 - Legge applicabile e Foro competente

- 13.1 Per quanto non previsto e pattuito con la presente Convenzione, le Parti si richiamano alle disposizioni del Codice Civile e delle altre leggi vigenti in materia, è escluso il lodo arbitrale.
- 13.2 Per ogni controversia derivante dalla presente Convenzione sarà esclusivamente competente il Foro di Vicenza.

Letto approvato e sottoscritto digitalmente

Per il Concedente

COMUNE DI CITTADELLA

Per il Concessionario

ETRA SPA SOCIETÀ BENEFIT

Procuratore Speciale Area Servizio Idrico integrato

Ing. Alberto Liberatore_____

Ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 1341, comma 2°, e 1342, c.c. si approvano specificamente i seguenti articoli: 3 (durata), 4 (canone e rimborso spese), 13 (Legge applicabile e Foro competente).

Per il Concedente

COMUNE DI CITTADELLA

Per il Concessionario

ETRA SPA SOCIETÀ BENEFIT

Procuratore Speciale Area Servizio Idrico integrato

Ing. Alberto Liberatore_____

ALLEGATO A

ELENCO DEGLI ASSET

<i>DENOMINAZIONE</i>	<i>INDIRIZZO</i>	<i>Asset</i>	<i>Alimentazione</i>	<i>Latitudine</i>	<i>Longitudine</i>
PD0131004	VIA MICHELA	Palo illuminazione pubblica	fotovoltaico	45,66131136	11,74858563
PD0131005	VIA POSTUMIA DI PONENTE	Palo illuminazione pubblica	fotovoltaico	45,66131136	11,74858563
PD0131006	VIA POSTUMIA DI PONENTE	Palo illuminazione pubblica	fotovoltaico	45,665449	11,775251
PD0131007	VIA POSTUMIA DI PONENTE	Palo illuminazione pubblica	fotovoltaico	45,65853609	11,72967453
PD0131008	VIA BATTISTEI	Palo illuminazione pubblica	fotovoltaico	45,67521745	11,7406673
PD0131009	VIA POSTUMIA DI PONENTE	Palo illuminazione pubblica	fotovoltaico	45,66386628	11,76474545